Allegato B)

COMUNE DI NOVELLARA

RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 COMMI 2 E 4 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

COMUNE DI NOVELLARA

1. Quadro normativo di riferimento

L'introduzione del testo unico delle società partecipate introdotto nel 2016 (D. Lgs. 19 agosto 2016 n 175) riassume in un quadro organico le disposizioni in materia con riguardo alle disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno delle partecipazioni pubbliche ponendosi l'obiettivo di assicurare una gestione più efficiente e di contenere la spesa pubblica.

Le norme del T.U. hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
La partecipazione pubblica, i cui elementi definitori sono riportati nell'articolo 2, è ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Per le società in house (società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici), l'articolo 16 richiede, in accordo con la disciplina europea (direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici), che:

- per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi non deve esservi partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- gli statuti devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

L'articolo 20 del Testo Unico introduce nell'ordinamento una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate con cadenza annuale. Alla procedura di razionalizzazione periodica - che fa seguito alla revisione straordinaria prevista dal successivo articolo 24 - si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Le amministrazioni pubbliche devono svolgere annualmente un'analisi in relazione dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni societarie, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, qualora rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre tale soglia è pari a 500 mila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

L'articolo 24 introduce la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, stabilendo che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016), individuando
quelle che devono essere alienate, nel caso in cui:

- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4;
- non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'art. 5, rispettivamente, commi 1 e 2;
- ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione.

Le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa, e vanno effettuate anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il Comune di Novellara con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2017 ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute*" ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto ed ha individuato:

a) <u>*Società da mantenere :*</u>

b) Novellara Servizi Srl
c) Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;
d) S.A.BA.R. Spa;
e) S.A.BA.R. Servizi srl;
f) Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl;
g) Iren Spa;

h) AGAC Infrastrutture Spa;
i) LEPIDA Spa;
j) Banca Etica Spa;

b) Società da dismettere/alienare :

Denominazione società partecipata	***Motivazione della scelta***
Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,55%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Infrastrutture Fluviali S.r.l. percentuale di partecipazione 4,39%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

2. Attuazione della deliberazione C.C. n. 54 del 28/09/2017

2.1 mantenimento di alcune partecipazioni societarie

In merito alle partecipazioni societarie da "mantenere" *nulla quaestio,* il Comune di Novellara continua a fare parte del capitale sociale delle suddette società , nel pieno rispetto dei diritti ed obblighi reciproci.

2.2 contenimento dei costi di gestione di Agac Infrastrutture Spa.

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35 comma 9 L.448/2001 attualmente in vigore il quale sancisce che "la proprietà delle reti , degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'art. 113 del medesimo testo unico" ossia capitale interamente pubblico, nelle quali le proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile, la società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art.20 comma 2 lettera b)ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale, non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo.
La misura adottata è quella di razionalizzazione dei costi di gestione di Agac Infrastrutture Spa, attraverso la procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati.
Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato.
In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto e in data 5 dicembre è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale.

Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito o documenti e le integrazioni d'istanze, le udienze con il tentativo di conciliazione. Nel settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati il consulente tecnico d'ufficio e i consulenti tecnici di parte. Nel luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la CTU definitiva.
In novembre 2018 si è svolta l'udienza con i testimoni e la società è in attesa del lodo arbitrale.
Solo dopo la conclusione di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivati dall'operazione .

2.3 Alienazione della partecipazione detenuta in Piacenza Infrastrutture Spa.

In merito all'alienazione della partecipazione detenuta in Piacenza Infrastrutture Spa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2018 ad oggetto "Approvazione della convenzione tra il comune di Reggio Emilia, la provincia di Reggio Emilia e i comuni della provincia per l'attribuzione al comune di Reggio Emilia delle competenze in merito alla dismissione delle partecipazioni di tutti i comuni reggiani nella società "Piacenza Infrastrutture spa" per l'attribuzione al Comune di Reggio Emilia delle competenze in merito alla dismissione delle partecipazioni di tutti i Comuni reggiani nella società Piacenza Infrastrutture Spa.
In esito alla convenzione in essere il Comune di Reggio Emilia ha affisso all'albo pretorio dal 28/06/2018 al 01/08/2018 avviso pubblico relativo alla manifestazione d'interesse per l'acquisto di n. 8.320.004 azioni di Piacenza Infrastrutture Spa.
Alla data di scadenza dell'avviso non sono pervenute manifestazioni d'interesse pertanto il Comune di Reggio Emilia con propria deliberazione consigliare n. 135 del 25/09/2017 ha avviato una trattativa con il Comune di Piacenza socio di maggioranza della società in oggetto alfine di cedere l'intero pacchetto azionario.

2.4 Alienazione della partecipazione detenuta in Infrastrutture Fluviali Srl

Il Comune di Novellara con deliberazione GC n.134 del 01.082018 ad oggetto "Dismissione partecipazioni della Società infrastrutture fluviali srl detenuta dal comune di Novellara - determinazione quota" ha dato esecuzione al processo di dismissione della società partecipata;

In data 14/08/2018 il Comune di Novellara ha inviato ai tutti i soci la comunicazione di dismissione della partecipata, con lettera ricevuta in data 18 ottobre 2018 n.21331/2018 Infrastrutture Fluviali srl ha invitato ad esercitare il diritto di prelazione previsto si sensi dello statuto vigente e che nessuno dei soci destinatari ha comunicato alla società la propria intenzione di esercitare il diritto in oggetto.

La procedura è attualmente in corso.

3. deliberazione C.C. n. 72 del 20/12/2018

DATO ATTO che, questo Comune, con deliberazione di CC sopra menzionata ha provveduto a riassumere le deliberazioni adottate dal 2015 al 2018 in merito al mantenimento e dismissione delle società partecipate detenute dal Comune di Novellara qui sinteticamente riportate:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/07/2015 il "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, C. 612, LEGGE N. 190/2014)"
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2017 ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE"
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2018 "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER L'ATTRIBUZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLE COMPETENZE IN MERITO ALLA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI TUTTI I COMUNI REGGIANI NELLA SOCIETA' "PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA".

Considerato che con deliberazione nr. 72/2018 sono state confermate le partecipazioni ed il mantenimento nelle seguenti società partecipate:

Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia part.0,96%

S.A.BA.R. Spa part. 18,7%

S.A.BA.R. Servizi srl part. 18,17%

Novellara Servizi srl part. 100%

Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl part. 18,20%

AGAC Infrastrutture Spa part. 1,37%

LEPIDA Spa part. 0,0015%

BANCA ETICA Spa part. 0,0008%

e confermata la volontà di alienare le quote delle due società di seguito indicate:

1. *Piacenza Infrastrutture S.p.a.* con una percentuale di partecipazione dello 0,55%, perché non più indispensabile per il perseguimento delle finalità

dell'Ente, in quanto la società rientra nei parametri di cui all'art.20, comma 2, lettera b) (senza dipendenti) e svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture S.p.a. (art.20, comma 2, lettera c) ed inoltre è proprietaria di reti idriche che servono il territorio di Piacenza;

2. *Infrastrutture Fluviali S.r.l.* con una percentuale di partecipazione dello 4,38% perché non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

Legge n. 145/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio_pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) **(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)**

La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016.
Il comma 721 interviene sull'ambito applicativo del Testo unico, con riferimento alle società quotate. In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole disposizioni), alle società controllate da società quotate in borsa. Il Testo unico attualmente dispone che esso non trova applicazione (a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole disposizioni), per le "società partecipate , salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche". La disposizione sembrerebbe quindi avere l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate (ma non controllate) da società quotate.
Il comma 723 integra il Testo unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), introducendo all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis. L'intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016). Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

Piacenza Infrastrutture S.p.a

Il Comune di Reggio Emilia in esecuzione della convenzione citata in premessa ha affisso all'albo pretorio dal 28/06/2018 al 01/08/2018 avviso pubblico relativo alla manifestazione d'interesse per l'acquisto di n.8.320.004 azioni di Piacenza Infrastrutture Spa.

In data 11/09/2018 con determina dirigenziale del Comune di Reggio Emilia n. 1384 si è reso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia con la deliberazione n. 135 del 25/09/2017.

In considerazione della natura interamente pubblica della società in data 13/09/2018 è stato richiesto tramite lettera trasmessa ,dal Comune di Reggio Emilia, a mezzo PEC, al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. 116809 del 08/10/2018 e sono in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.

Situazione alla data odierna :

Nel corso del 2019 il Comune di Reggio Emilia ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi valore aziendale della società , rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto con i soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune intende avvalersi della norma di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 introdotto dall'art. 1 comma 723 della L. 145/2018 poiché Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un risultato medio utile nel triennio 2013-2015 e 2014-2016.

Agac Infrastrutture Spa

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35 comma 9 L.448/2001 attualmente in vigore il quale sancisce che "la proprietà delle reti , degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'art. 113 del medesimo testo unico" ossia capitale interamente pubblico, nelle quali le proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile, la società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art.20 comma 2 lettera b)ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale, non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo.
La misura adottata è quella di razionalizzazione dei costi di gestione di Agac Infrastrutture Spa, attraverso la procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati.

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato.
In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto e in data 5 dicembre è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale.
Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito o documenti e le integrazioni d'istanze, le udienze con il tentativo di conciliazione. Nel settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati il consulente tecnico d'ufficio e i consulenti tecnici di parte. Nel luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la CTU definitiva.
In novembre 2018 si è svolta l'udienza con i testimoni e la società è in attesa del lodo arbitrale.
Solo dopo la conclusione di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivati dall'operazione .

Situazione alla data odierna :

Nel corso dell'ultima udienza del Collegio del 15 marzo 2019 è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali.

La scadenza del 5 agosto 2019 inizialmente prevista per la pronuncia definitiva del lodo, è stata prorogata prima al 21 ottobre e infine a novembre 2019.

In data 30/11/2019 è stato ammesso al lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

Infrastrutture Fluviali S.r.l

Il Comune di Novellara con deliberazione GC n.134 del 01.082018 ad oggetto "Dismissione partecipazioni della Società infrastrutture fluviali srl detenuta dal comune di Novellara - determinazione quota" ha dato esecuzione al processo di dismissione della società partecipata;

In data 14/08/2018 il Comune di Novellara ha inviato ai tutti i soci la comunicazione di dismissione della partecipata, con lettera ricevuta in data 18 ottobre 2018 n.21331/2018 Infrastrutture Fluviali srl ha invitato ad esercitare il diritto di prelazione previsto si sensi dello statuto vigente e che nessuno dei soci destinatari ha comunicato alla società la propria intenzione di esercitare il diritto in oggetto.

Situazione alla data odierna :

Il comma 723 integra il Testo unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), introducendo all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis. L'intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre

2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016). Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie. A tal fine il Comune intende avvalersi della norma di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 introdotto dall'art. 1 comma 723 della L. 145/2018 poiché Infrastrutture Fluviali ha prodotto un risultato medio utile nel triennio 2013-2015 e 2014-2016.

Firmato
Responsabile Settore affari gen.
amministrazione e contr. di gestione
Comune di Novellara
Dott.ssa Barbara Meglioli